

## RAPPORTO

della Commissione della Gestione

sul messaggio 28 maggio 1952 concernente la concessione di un credito supplementare di Fr. 205.000,— per l'ultimazione dei lavori di riattazione e di trasformazione dello stabile adibito a caserma della Gendarmeria di Chiasso

(del 25 settembre 1952)

Con decreto legislativo del 19 aprile 1948 il Gran Consiglio votava un credito di fr. 640.000.— per l'acquisto e la riattazione dello stabile alias Basilico in Chiasso da destinare quale nuova caserma della gendarmeria. Il credito era così ripartito: fr. 390.000.— per l'acquisto del vecchio stabile e fr. 250.000.— per le trasformazioni e i rimodernamenti, secondo un progetto iniziale. Non è qui il caso di risolleverare una discussione sulla decisione presa allora dal Gran Consiglio e sulla soluzione adottata che era stata definita come una soluzione obbligata. E' certo che le critiche sollevate in merito alla progettata soluzione non erano prive di valore, ciò che è del resto dimostrato dalla presente richiesta di un credito complementare. Senonchè è giusto anche rilevare che la necessità del nuovo credito di fr. 205.000.— è specialmente determinata dal fatto dell'accoglimento da parte del Consiglio di Stato di alcune proposte di modificazione ed ampliamento formulate dal Comando della Gendarmeria circa il numero dei locali e dalla convenienza di mantenere nello stabile le botteghe già installate precedentemente.

Per quanto concerne i bisogni della Gendarmeria, la vostra Commissione è consenziente circa la opportunità di alloggiare nella caserma il delegato di polizia ed il capoposto, ciò che ha portato alla costruzione di un appartamento di 5 locali più servizi e di un altro piccolo appartamento.

Così pure, pur ritenendo che di regola lo Stato non debba adibire i propri stabili a scopi commerciali, nel caso concreto, sarebbe stato illogico oltreche antieconomico, eliminare i tre negozi preesistenti, in una situazione commerciale di primo ordine, come è quella dello stabile della gendarmeria. La riattazione di questi negozi, pur aumentando lievemente le spese di riattazione, permette di ricavare dallo stabile riattato un reddito non indifferente.

Infine circa le locazioni stabilite per gli appartamenti e per i negozi destinati a scopo privato, la Commissione ha ritenuto di non poter accettare senz'altro i canoni locatizi fissati ma di invitare lo Stato a sottoporre la fissazione delle locazioni all'organo competente sulla base del costo complessivo della costruzione.

E' infatti equo che anche lo Stato, impregiudicate le necessità di quella parte di fabbricato destinato ad un servizio pubblico, possa ricavare dai locali adibiti ad uso privato quel reddito che serva a coprire adeguatamente il servizio degli interessi.

Concludendo, preso atto della situazione venuta a crearsi dopo l'acquisto dello stabile e l'inizio dei lavori di riattazione, il credito di fr. 205.000.— richiesto in via supplementare appare giustificato dalle circostanze, ed ha come contropartita un reddito, sia pure non eccessivo, dello stabile così riattato.

Per questi motivi la Vostra Commissione vi propone di approvare il disegno di decreto legislativo.

*p. la Commissione della Gestione:*

Verda A., relatore

Caroni — Ghisletta — Jolli —

Pedinina — Verda P.